

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05254/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5254 del 2017, proposto da Rosanna Esposito, rapp.ta e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sabato G. Perna e Antonio Parisi, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via A. d'Isernia n. 38 presso lo studio Arena;

contro

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz, 11, è domiciliato per legge;

nei confronti di

Acanfora Antonio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) decreto del MIUR. AOODRCA REGISTRO UFFICIALE 0021295 del 24.10.2017, con il quale l'USR Campania ha pubblicato la graduatoria di merito,

approvata, del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola di II grado per la Regione Campania per la classe di concorso B021, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita alla posizione 35 e non alla posizione 29 per il mancato riconoscimento di complessivi 80,70/100 punti in relazione alle prove ed ai titoli di servizio posseduti per la classe di concorso B021;

2) di ogni atto e/o provvedimento con il quale la ricorrente è stata collocata al 35° posto della predetta graduatoria;

3) di ogni eventuale scheda e verbale di valutazione relativi alla ricorrente;

4) e di ogni atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi i già impugnati provvedimenti MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015939 del 01.08.2017 con il quale sono state disposte le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 nonché del conseguente provvedimento amministrativo MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U) 0016030. del 01-08-2017, contenente il calendario delle operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2017-2018 relativo al concorso di cui al DD.DD.GG. nn.106 e 107 del 23.02.2016 nella parte in cui dispone le assunzioni in ruolo a mezzo "dell'elenco graduato secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso pur non rientrando nella graduatoria di merito in conformità di quanto disposto dall'art. 9 comma 1 del bando di concorso", di eventuali provvedimenti di immissione in ruolo e conferimento sede, il tutto senza alcuna riserva per il vincitore di concorso (cfr. art. 17 lett. a. Dlgs n°59 del 13.04.2017).

NONCHE' per il riconoscimento del diritto

della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria definitiva con punti 80,70 alla posizione n°29 con eventuale condanna alla rettifica e/o integrazione del punteggio attribuito alla ricorrente (attualmente punti 78,50 alla posizione 35) con ogni conseguente riconoscimento a scegliere la sede territoriale d'insegnamento secondo il suo effettivo merito e grado emergente da una giusta graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente contesta, anzitutto, il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente scuola di II grado per la Regione Campania per la classe di concorso B021, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita alla posizione 35 della graduatoria e non alla posizione 29 per il mancato riconoscimento di complessivi 80,70/100;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, come analiticamente indicati nell'atto di gravame, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra: in particolare, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del punteggio previsto per titoli che assume ritualmente dichiarati in domanda (Diploma Tecnico Pratico ristorativo, insegnamento prestato nell'anno 2013/2014 presso l'IPSEOA "San Benedetto" Cassino (FR) dal 24.09.2013 al 30.06.2014, nell'anno 2014/2015 presso l'IPSEOA "C. Baronio" Sora (FR) dal 14.10.2014 al 30.06.2015, nell'anno 2015/2016 presso l'IPSEOA "C. Baronio" Sora (FR) dal 18.09.2015 al 31.08.2016, laurea in giurisprudenza, 3 master, certificato linguistico livello C1) e la cui mancata valutazione, ad oggi, sulla scorta degli atti versati in giudizio, non può dirsi assistita da una conferente motivazione;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli suindicati, evidenziando, nel caso di ulteriore valutazione negativa dei suddetti titoli, le specifiche ragioni su cui essa riposa;

Considerato che parte ricorrente risulta aver avviato le procedure di notifica del gravame proposto nei confronti soltanto di alcuni controinteressati e che, pertanto, occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato, altresì, che, con il medesimo mezzo, la ricorrente ha attratto nel fuoco della contestazione gli atti di assunzione per l'anno scolastico 2017/2018, atti già gravati in separato giudizio (n.3527/2017), siccome disposti sulla scorta di un parallelo elenco di merito, nemmeno fatto oggetto di pubblicazione, a partire dal posto 29°;

che sul punto occorre preliminarmente acquisire documentati chiarimenti sul procedimento di reclutamento al riguardo seguito dall'Amministrazione intimata ivi incluse le modalità di formazione del suddetto elenco e gli adempimenti all'uopo posti in essere;

che rispetto ai profili in questione, in ragione dei suindicati approfondimenti istruttori e dei rapporti di implicazione necessaria che si pongono con la deliberazione pregiudiziale sulla legittimità della graduatoria qui gravata, ed anche in considerazione della rilevata pendenza sui medesimi fatti del ricorso n. 3527/2017, le esigenze della ricorrente possano essere tutelate, ai sensi dell'articolo 55 comma 10 del c.p.a., mediante la fissazione dell'udienza di merito;

che anche rispetto all'impugnativa di tali atti s'impone, peraltro, preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di titolari di posizioni antagoniste, nella specie individuati nei docenti inseriti nel suddetto, "parallelo elenco" dal quale l'Amministrazione avrebbe attinto per le immissioni in ruolo;

Considerato che, in ragione dell'apprezzabile numero dei controinteressati – come sopra individuati – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet

dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati; - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla

pubblica udienza del 18.7.2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, pronunciandosi sulla domanda cautelare in epigrafe:

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R., in persona del direttore generale pro – tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 18.7.2018;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO